



**ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 30 APRILE 2020**  
(omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Alesii riferiscono sulle numerose richieste di chiarimento pervenute dai praticanti circa gli adempimenti conseguenti gli interventi normativi adottati in seguito all'emergenza sanitaria.

Pertanto, premesso che:

- l'art. 6, comma 3 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22 (recante "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*" - su G.U. Serie Generale n. 93 dell'08 aprile 2020, in vigore dal 09 aprile 2020) ha così disposto:

- il semestre di tirocinio professionale di cui all'art. 41 L. 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuta all'emergenza da COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze (venti udienze a semestre) di cui all'art. 8, comma 4 del D.M. della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70;

- è ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale per i tirocinanti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'art. 101, comma 1, primo periodo del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"), vale a dire nell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019, prorogata al 15 giugno 2020;

- durante il periodo di sospensione delle udienze dovuta all'emergenza da COVID-19, sono sospese tutte le attività formative di cui all'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 (conv. in L. 9 agosto 2013 n. 98) all'interno degli uffici giudiziari e il Ministro della Giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione;

Al riguardo, il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Alesii, al fine di meglio regolamentare l'applicazione di tale normativa nei rapporti con gli iscritti nel Registro dei Praticanti e per disciplinare e contingentare l'accesso agli Uffici interni per tutto il periodo dell'emergenza da COVID-19, ritengono opportuno l'adozione dei seguenti indirizzi:

1) la riduzione da diciotto a sedici mesi del tirocinio professionale sia consentita limitatamente ai praticanti che dimostrino di aver conseguito la laurea in giurisprudenza nell'anno accademico 2018/2019 entro la sessione del 15 giugno 2020, come espressamente previsto dalla norma vigente;

2) il semestre di tirocinio professionale sia considerato svolto positivamente, laddove all'interno dello stesso ricada il periodo di sospensione delle udienze di cui all'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, vale a dire il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, anche se il praticante in tale semestre non abbia assistito al numero minimo di venti udienze indicando, comunque, quelle effettivamente svolte.

3) la prosecuzione a distanza delle attività formative di cui all'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 (conv. in L. 9 agosto 2013, n. 98), considerate sospese per tutta la durata dell'emergenza da COVID-19, sia convalidata in base al Decreto del Ministro della Giustizia emanato sul punto;

4) il libretto della pratica sia consegnato a fine semestre, a partire dal giorno 15.05.2020, presso gli Uffici del COA di Roma e successivamente ritirato con il visto rilasciato dallo stesso Consiglio in giorni prestabiliti e previo appuntamento da fissare attraverso l'apposita sezione presente sul sito istituzionale;

5) lo svolgimento dei colloqui di fine pratica sarà regolamentato con apposito provvedimento del Consiglio, valutati gli sviluppi dell'emergenza sanitaria.

Il Consiglio approva, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, dispone la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale e l'invio a mezzo PEC e mail a tutti gli iscritti nel Registro dei Praticanti.

E' estratto conforme all'originale.

Roma, 30 aprile 2020

Il Consigliere Segretario  
(Avv. Mario Scialla)

